

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, J. Rius, C. Ehrbar e A. Steiblyté, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e A. Rodríguez Conde, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento delle decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 della BCE, del 7 novembre 2017, recanti diniego dell'accesso integrale a taluni documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

- 1) La decisione LS/MD/17/406 della Banca centrale europea (BCE), del 7 novembre 2017, è annullata nella parte in cui nega l'accesso al risultato della votazione in seno al Consiglio direttivo della BCE contenuto nel verbale della 447^a riunione del Consiglio direttivo della BCE.
- 2) Il ricorso è respinto per la restante parte.
- 3) L'Aeris Invest Sàrl supporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla BCE.
- 4) La BCE supporterà un terzo delle proprie spese.
- 5) La Commissione europea e la Banco Santander, SA supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 19.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — OCU/BCE

(Causa T-15/18) ⁽¹⁾

«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell'Unione – Nozione di informazioni riservate – Deroghe all'obbligo del segreto professionale – Diritti della difesa»

(2021/C 490/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez e C. López Mérida de Ramón, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: T. Filipova, D. Báez Seara e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da M. Kottmann, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, J. Rius, C. Ehrbar e A. Steiblyté, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e A. Rodríguez Conde, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione LS/MD/17/428 della BCE, del 17 novembre 2017, che nega l'accesso a determinati documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea e il Banco Santander, SA sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE

(Cause T-351/18 e T-584/18) (¹)

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Ricevibilità – Competenze delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti e della BCE all'interno del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Parità di trattamento – Proporzionalità – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»]

(2021/C 490/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina), Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e G. Marafioti, agenti, assistite da B. Schneider, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e A. Nijenhuis, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e volta, in primo luogo, all'annullamento della decisione ECB_SSM_2018_EE_1 WHD_2017_0012 della BCE, del 26 marzo 2018, in secondo luogo, della decisione ECB_SSM_2018_EE_2 WHD_2017_0012, del 17 luglio 2018, che sostituisce la decisione ECB_SSM_2018_EE_1 WHD_2017_0012, con cui la BCE ha revocato alla Versobank l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di ente creditizio, e in terzo luogo, della decisione ECB/SSM/2018-EE-3, del 14 agosto 2018, concernente le spese relative al procedimento di impugnazione.

Dispositivo

- 1) Le cause T-351/18 e T-584/18 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla causa T-351/18.
- 3) Il ricorso nella causa T-584/18 è respinto.
- 4) Nella causa T-351/18, Ukrselhosprom PCF LLC, Versobank AS, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
- 5) Nella causa T-584/18, Ukrselhosprom PCF LLC e Versobank AS sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE.
- 6) Nella causa T-584/18, la Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.